



Prot. 260/2015

Roma il 7 settembre 2015

Al Presidente del Consiglio Regionale  
On. Daniele Leodori

Al Presidente della Commissione Consiliare  
Affari Costituzionali e Statutari, Affari  
Istituzionali, Enti Locali e Risorse Umane,  
Federalismo Fiscale, Sicurezza, Integrazione  
Sociale e Lotta alla Criminalità  
On. Baldassarre Favara

Ai Capi Gruppo del Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: richiesta incontro problematica integrazione TFS Regione Lazio.

Le scriventi OO.SS. ritengono opportuno segnalare alle SS.LL. Ill.me una questione attinente la politica del personale perseguita dalla Giunta regionale e che sembrerebbero avere, come non unico ma certamente principale scopo, quello di colpire i dipendenti regionali attraverso interventi mirati a tagliare ingiustificatamente e sensibilmente i livelli salariali e previdenziali, con ingenti danni economici per il personale regionale di ruolo.

Le OO.SS. sono ben consapevoli della situazione generale e hanno sempre dimostrato grande responsabilità quando sono stati chiesti sacrifici ai lavoratori, per la crisi in atto, ma ritengono inaccettabile un atteggiamento di prevaricazione unilaterale, che mira a smantellare senza alcuna motivazione plausibile, diritti acquisiti ed Istituti destinati alla tutela, anche previdenziale, dei dipendenti.

Come è noto, la Giunta regionale, con deliberazione n. 361 del 21.07.2015, e il Consiglio Regionale con delibera dell'UDP nr. 96 del 01/09/2015, hanno modificato gli articoli dei Regolamenti Regionali (Giunta e Consiglio) relativi al sistema di calcolo per il trattamento di previdenza del personale regionale, con una forte penalizzazione, nello specifico per i colleghi assunti prima del 2000.

Una modifica che di fatto scippa dal trattamento di fine servizio decine di migliaia di euro (ciascuno!) ai colleghi che andranno in pensione, determinando palesi, ingiustificate e drammatiche disparità di trattamento con chi è andato in pensione sino al giorno prima.

Tale istituto era stato previsto, con legge n. 67 del 1979, per effettuare una omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale, al fine di garantire allo stesso parità di trattamento con gli altri dipendenti della Pubblica Amministrazione. In effetti senza tale disposizione i dipendenti regionali sarebbero stati fortemente sperequati, nel metodo di calcolo del TFS.

Successivamente, con l'art. 20 della legge n. 12 del 2000 (tuttora in vigore), la Regione con un'interpretazione autentica dell'art. 1 della predetta legge 67/1979, stabilì che la retribuzione annua lorda da

prendere in considerazione per il calcolo del TFS fosse da intendersi “comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati”.

Tale normativa, sulla base del principio di delegificazione delle disposizioni in materia di personale, venne abrogata con legge n. 6 del 2002, per essere trasposta nel regolamento di organizzazione della Giunta (quella che poi diverrà art. 338 e segg. del R.R. 1/2002).

Da notare, aspetto evidentemente trascurato dall’Amministrazione, che l’art. 43 della legge 6/2002, nell’abrogare le disposizioni in questione, testualmente recita “.....sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime”.

Si deve, infine, evidenziare come la modifica sopra richiamata, crei inaccettabili ed illegittime disparità di trattamento sia con i colleghi già andati in pensione sia con i colleghi che hanno percepito l’anticipo dello stesso istituto. Le scriventi OO.SS. devono rappresentare come i rappresentanti di parte pubblica, nel corso di una recente riunione convocata peraltro dopo l’approvazione della modifica e senza un minimo di confronto o informazione preventivi, come ormai da prassi consolidata, abbiano sostenuto che la stessa sia stata fatta principalmente perché, a loro parere, la materia oggetto della disposizione non doveva essere trasposta in un Regolamento, ma rimanere sotto forma di legge.

Ciò premesso, le scriventi OO.SS. certe della disponibilità e della comprensione della gravità del problema, da parte delle SS.LL. propongono un incontro, nel più breve tempo possibile, magari presso la competente Commissione consiliare, per definire e concordare un testo legislativo da approvare in tempi brevi, al fine di ripristinare i benefici della precedente norma, reintroducendo nella legislazione regionale l’Istituto in argomento.

FP CGIL  
P. Terrasi

CISL FP  
R. Coniglio

UIL FPL  
R. Puma

DIRER  
R. Bernardeschi

CIDA  
F. Mazzotta

CSA  
V. Secco